
PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione del Difensore Civico regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane oltre che alle Amministrazioni periferiche dello Stato, agli Enti assistenziali e previdenziali, alle Agenzie pubbliche di servizio, all'Università ed alle Autorità scolastiche.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio quanti hanno collaborato al fine della raccolta e della classificazione dei documenti e della legislazione.

Ringrazio inoltre gli Organi di stampa e di informazione che hanno sempre testimoniato lo sforzo compiuto nei confronti dei cittadini più deboli e bisognosi.

ORGANICO

L'organico del Servizio del Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:

<i>Dott.ssa Fabrizia Dassori</i>	<i>Dirigente del Servizio</i>
<i>Dott. Avv. Luigi Pincin</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Luisa Casaccia</i>	<i>Funzionario</i>
<i>Sig.ra Maria Paola Franciois</i>	<i>Funzionario</i>
<i>Sig.ra Cerroni Loredana</i>	<i>Segreteria</i>
<i>Sig.ra Farinelli Monica</i>	<i>Segreteria (dal marzo 2007)</i>
<i>Sig. Teso Mauro</i>	<i>Segreteria</i>

Nella Relazione relativa all'anno 2001 l'allora Difensore Civico rilevava con soddisfazione come fossero state accolte le proprie lamentele in ordine all'insufficienza dell'organico rispetto alle effettive necessità dell'Ufficio. Dava, quindi, atto, che, con l'apporto di nuovo personale la situazione aveva subito un netto miglioramento e l'Ufficio era stato posto in condizioni "di svolgere senza difficoltà il proprio lavoro".

Purtroppo, tra il 2005 ed il 2006 si è verificata una netta inversione di tendenza, col trasferimento ad altri Uffici di ben un Funzionario e di due coadiutori della Segreteria.

Nelle more della stampa della presente Relazione è stata assegnata a questo Servizio una collaboratrice sì che l'organico, di cui era stata segnalata l'insufficienza, appare ora in grado di sopperire alle necessità della Segreteria, che costituisce un servizio essenziale, considerata la molteplicità dei compiti su di essa gravanti (segreteria personale del Difensore Civico e tenuta dell'agenda appuntamenti, front office, Protocollo, gestione delle pratiche in arrivo ed in partenza, archivio, trascrizione lettere e gestione dei contatti telefonici con l'utenza ed altro).

Tali compiti, nell'ultimo anno, erano stati svolti dallo scarso personale presente che, con lodevole competenza e spirito di servizio è riuscito a gestire le molte incombenze dell'Ufficio Segreteria.

INTRODUZIONE

Nella mia precedente relazione, relativa a soli due mesi di attività, avevo rilevato come l'anno 2005 fosse stato contrassegnato da una notevole riduzione di accessi all'Ufficio. La mancanza, per un anno, di un Difensore Civico aveva portato, nonostante gli encomiabili sforzi della Dirigente e del personale tutto, ad una "disaffezione" dal Servizio. Dopo un anno posso, invece, registrare un consistente aumento delle richieste di intervento, sì che nel corso del 2006 le pratiche aperte sono state 675 con un aumento percentuale del 40% rispetto all'anno precedente.

Tale dato numerico, tuttavia, non fornisce l'esatta misura dell'impegno dell'Ufficio. Ai nuovi procedimenti ne vanno, infatti, aggiunti numerosi altri, pregressi, ma tutt'ora attivi, per continui aggiornamenti ed ulteriori richieste, che ne impediscono la chiusura. Non va trascurata, inoltre, la circostanza delle numerosissime richieste che provengono, impropriamente, da cittadini che, equivocando sul termine "Difesa" continuano a ritenere questo Ufficio deputato alla risoluzione di qualsiasi problema, sia esso giudiziario, familiare o politico.

Parimenti, assai intenso è il traffico telefonico, il quale costituisce un impegno notevole soprattutto per tutti i funzionari cui vengono sottoposti i più svariati quesiti, che trovano puntuale e esauriente risposta.

Nonostante ciò, si ritiene che questo Istituto non abbia ancora spiegato tutte le proprie potenzialità e possa svolgere ulteriori, proficue attività nei confronti e nell'interesse dei Cittadini.

Proprio per far loro conoscere le possibilità offerte è stata iniziata una attività di propaganda, costituita, finora, da "spot" sulle emittenti televisive locali e da manifesti affissi presso tutti i Comuni ed altri luoghi di aggregazione. E' stato, altresì, svolto un incontro presso la Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia, alla presenza di tutti i Sindaci del comprensorio. Tale incontro si è rivelato un'ottima esperienza, data la possibilità di ascoltare anche i punti di vista e le problematiche degli Amministratori dei Comuni dell'entroterra e non solo quelle dei loro concittadini. Sono stati programmati incontri con gli studenti delle scuole per conversazioni e dibattiti sulla legalità e sui diritti e doveri reciproci.

Un positivo riscontro hanno avuto le iniziative d'ufficio, e numerosissimi cittadini, con scritti e telefonate hanno espresso il loro apprezzamento. Alla luce del lavoro svolto, ritengo di dover ancora, in futuro, utilizzare tali modalità, al fine di evidenziare le zone d'ombra che tutt'ora affliggono i cittadini.

Annamaria Faganelli

*annamaria
faganelli*

- *Il Diritto di Accesso*

I principi di trasformazione e pubblicità dell'azione amministrativa hanno trovato il primo riconoscimento attraverso la normativa della Legge 241/1990, la quale ha superato l'impostazione che riteneva la segretezza come regola dell'azione della Pubblica Amministrazione e la loro pubblicità come l'eccezione.

Con la Legge 241/1990, regola generale è diventata la pubblicità degli atti e viene consentito (art. 22 Legge citata) *“...omissis...a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi...omissis...”* Senza entrare qui nell'ampia discussione sulla valenza e l'estensione del termine *“documenti”*, sulle varie forme di accesso, né sulle ipotesi di documenti esclusi dall'ostensione, per quanto riguarda l'Ufficio del Difensore Civico Regionale basti ricordare che, già prima della riformulazione, ad opera della Legge n. 15/2005 dell'art. 25 c.4 della enunciata L. 241/1990, l'art. 15 della Legge 340/2000 aveva introdotto una forma di tutela

definita “giustiziale”, laddove prevedeva la possibilità di ricorrere in via amministrativa, contro il rifiuto — espresso o tacito — di accesso, al Difensore Civico Regionale.

Il problema dell'accesso per tale motivo costituisce uno dei momenti fondamentali ed impone una seria riflessione sulla situazione attuale.

Se l'accesso ai documenti ha essenzialmente la funzione di rendere trasparente l'operato dei pubblici poteri, la situazione di fatto non si esaurisce nel rapporto tra Istante e Pubblica Amministrazione detentrici del “documento”. Infatti, i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni possono riguardare — e spesso riguardano — il segreto e la riservatezza di altre persone. Di qui, la necessità di coordinare i principi relativi all'accesso con la normativa relativa alla tutela della privacy.

Il regolamento, che per gran parte recepisce regole consolidate, elaborate dalla giurisprudenza, introduce, così, normativamente, il concetto di “*contro interessato all'accesso*”.

E' pacifico che l'identificazione del *contro interessato* (contrariamente a quanto avviene nel processo) non sia onere del richiedente, bensì dell'Amministrazione cui viene rivolta la richiesta. Sulla stessa grava, pertanto, l'obbligo di verificare se, in relazione al contenuto della domanda, all'oggetto ed al contenuto degli atti concessi, sussistano soggetti titolari dell'opposto diritto alla riservatezza. A questi soggetti, non menzionati dalla Legge 241/1990, ma dalla giurisprudenza dedotti dall'art. 24 C.C. e che si qualificano come soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, i quali dall'esercizio del Diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, deve essere data comunicazione dell'istanza di accesso. A seguito di ciò essi possono, entro 10 giorni, presentare una motivata opposizione. Da qui, due ordini di problemi: in primo luogo, considerato il termine di 30 giorni entro il quale il procedimento deve essere concluso, nel silenzio della Legge, va stabilito se il periodo entro il quale deve essere individuato il contro interessato e concesso il termine di 10 giorni per le contro deduzioni, deve considerarsi come

sospensione o come interruzione del menzionato termine di 30 giorni. Non è, questa, una questione irrilevante, in quanto, nel primo caso il decorso del termine si arresta e ricomincia al verificarsi dell'evento sì che il periodo già trascorso si somma al nuovo; nel secondo, il periodo di tempo decorso si azzerà e ricomincia a decorrere al verificarsi dell'evento.

Aderendo alla più recente ed autorevole interpretazione dottrinale, questo Ufficio ritiene che il sub procedimento (per l'individuazione del contro interessato e la concessione dei tempi per l'opposizione) debba considerarsi come sospensivo, sì che il termine dei 30 giorni dovrebbe ricominciare a decorrere dal momento della ricezione dell'opposizione.

Si apre, a questo punto, il problema della valutazione della richiesta di accesso in relazione alla, motivata, opposizione del contro interessato. Poiché la norma non fornisce uno strumento di misura, il quale sarebbe, del resto, impossibile, l'unico criterio valido appare quello tratto dai principi generali: di norma il diritto a conoscere prevale su

quello alla riservatezza e recede solo di fronte ad altro diritto (alla riservatezza) almeno di rango pari; perché già qualificato tale dalla Legge, o perché l'interesse che muove il richiedente appare, nel bilanciamento, non maggiormente meritevole di tutela.

L'indagine, se pure necessariamente limitata, sulla normativa del diritto di accesso, evidenzia come permangano notevoli elementi di incertezza in tema di interpretazione e di applicazione alle fattispecie concrete. Soccorre, come del resto già in passato, la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi, cui è necessario riferirsi ogni qual volta si presentino all'esame situazioni di non immediata soluzione.

1-1 *L'accesso dei Consiglieri Provinciali e Comunali*

Non può trascurarsi un accenno al diritto di accesso dei Consiglieri Provinciali e Comunali disciplinato dall'art. 43 c. 2 Dlg. 267/2000, il quale recita “...*i Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune o della Provincia nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato...*” Si tratta di un nettissimo diritto all'informazione, finalizzato non solo a rendere trasparente l'attività della Pubblica Amministrazione, ma a consentire al Consigliere l'effettivo esercizio del proprio mandato.

Tale accesso qualificato, che si definisce come *munus* si estende a tutte l'attività amministrativa, salva la possibilità di una regolamentazione che, stabilendone le modalità, eviti intralci all'attività degli uffici.

Nel corso del 2006 si sono avute varie richieste di accesso da parte di Consiglieri di alcuni Comuni, cui l'Ente non aveva fornito le risposte richieste. Considerata la